

DECISIONI

DECISIONE 2013/446/PESC DEL CONSIGLIO

del 6 settembre 2013

che modifica la decisione 2010/452/PESC, sulla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, EUMM Georgia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 12 agosto 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/452/PESC ⁽¹⁾, che ha prorogato la missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia («EUMM Georgia» o «missione») istituita dall'azione comune 2008/736/PESC del 15 settembre 2008 ⁽²⁾. La decisione 2010/452/PESC scade il 14 settembre 2013.
- (2) L'EUMM Georgia dovrebbe essere prorogata per un ulteriore periodo di quindici mesi sulla base del suo mandato attuale.
- (3) La missione sarà condotta nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione fissati nell'articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2010/452/PESC è così modificata:

1) l'articolo 6 è così modificato:

a) è aggiunto il paragrafo seguente:

«1 bis. Il capomissione è il rappresentante della missione; può delegare compiti di gestione riguardanti il personale e le questioni finanziarie a membri del personale della missione, sotto la sua responsabilità generale.»;

b) il paragrafo 4 è soppresso;

2) all'articolo 8, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le condizioni d'impiego nonché i diritti e gli obblighi del personale internazionale e locale sono stabiliti nei contratti da concludersi tra l'EUMM Georgia e i membri del personale interessati.»;

3) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 13 bis

Disposizioni giuridiche

L'EUMM Georgia ha la capacità di procurarsi servizi e forniture, stipulare contratti e concludere accordi amministrativi, assumere personale, detenere conti bancari, acquisire beni e disporre nonché liquidare il suo passivo e stare in giudizio, nella misura necessaria per l'attuazione della presente decisione.»;

4) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Articolo 14

Meccanismo finanziario

1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa alla missione tra il 15 settembre 2010 e il 14 settembre 2011 è pari a 26 600 000 EUR.

L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa alla missione tra il 15 settembre 2011 e il 14 settembre 2012 è pari a 23 900 000 EUR.

L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa alla missione tra il 15 settembre 2012 e il 14 settembre 2013 è pari a 20 900 000 EUR.

L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa alla missione tra il 15 settembre 2013 e il 14 dicembre 2014 è pari a 26 650 000 EUR.

2. Tutte le spese sono gestite in conformità delle regole e delle procedure applicabili al bilancio generale dell'Unione europea.

3. I cittadini degli Stati terzi, dello Stato ospitante e dei paesi limitrofi possono partecipare alle gare d'appalto. Con l'approvazione della Commissione la missione può concludere accordi tecnici con gli Stati membri, con gli Stati terzi partecipanti e con altri attori internazionali per quanto riguarda la fornitura di equipaggiamento, servizi e locali all'EUMM Georgia.

⁽¹⁾ GU L 213 del 13.8.2010, pag. 43.

⁽²⁾ GU L 248 del 17.9.2008, pag. 26.

4. L'EUMM Georgia è responsabile dell'esecuzione del bilancio della missione. A tal fine la missione firma un accordo con la Commissione.

5. L'EUMM Georgia è competente per eventuali richieste di indennizzo e gli obblighi derivanti dall'attuazione del mandato a decorrere dal 15 settembre 2013, fatta eccezione per eventuali richieste di indennizzo in relazione a una colpa grave del capomissione, di cui quest'ultimo si assume la responsabilità.

6. Le disposizioni finanziarie rispettano la catena di comando di cui agli articoli 5, 6 e 9 e i requisiti operativi dell'EUMM Georgia, compresa la compatibilità delle attrezzature e l'interoperabilità delle sue squadre.

7. Le spese sono ammissibili a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione.»;

5) all'articolo 18, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Essa cessa di produrre effetti il 14 dicembre 2014.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Essa si applica a decorrere dal 15 settembre 2013.

Fatto a Bruxelles, il 6 settembre 2013

Per il Consiglio

Il presidente

L. LINKEVIČIUS
